

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di Trieste

**COMUNE DI MUGGIA**

**P.R.G.C. Variante n°16**

Marzo 2002



**Il Sindaco:**

**L'Assessore all'Urbanistica:**

**Il Capo Servizio Urbanistica:** arch. Ave Furlan

**Il Segretario Generale:** dott. Gaetano Reggio

**Il progettista:** Dott. Arch Ave FURLAN

**Il collaboratore :** Geom. Gianni FRANGINI

---

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

elaborato

**B**

---

## **Modifiche da apportare alle Norme Tecniche di Attuazione della Variante 15**

**- Elaborato B - approvato con Del. C.C. n. 62 dd. 18.12.2000**

### **Art. 3 - Modalità di attuazione del P.R.G.C.: tipi e strumenti di intervento**

Dopo l'ultimo paragrafo va aggiunto:

“Gli interventi per la realizzazione o modificazione di impianti di telefonia mobile dovranno rispettare le prescrizioni contenute nei “Criteri per la progettazione di impianti fissi di telefonia mobile” approvati con Deliberazione Consiliare n. 19 dd. 20.02.2001.”

### **Art. 4 - Definizione delle attività costruttive (Titolo VI L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia)**

Alla fine del punto

- **“Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica”** va aggiunto:

“- parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati, nell'area di pertinenza urbanistica della stessa area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 m.; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari.”

### **Art. 5 - Parametri urbanistici**

Al punto

“- superficie coperta (sc)”

dopo la parola “...tettoie...” va inserito “...e porticati...” e dopo “... ml. 1.50...” va inserito “... misurati dal filo di facciata e fino al limite interno della struttura portante delle stesse (pilastri o setti)...”

## **Art. 6 - Definizioni edilizie e metodi di misurazione**

- Altezza dei fabbricati

Ai punti

“- Copertura a falde inclinate”

dopo la parola “... colmo,...” va inserito “...e il punto d’incontro del piano di facciata con il solaio di copertura...” e va eliminata la frase da “...misurato...” a “... piano...”

“- Copertura a falda unica”

dopo la parola “...stessa...” va aggiunto “... misurata all’intradosso...”

e dopo l’ultimo punto prima dei “Volumi dei fabbricati” va aggiunto:

“- Nel calcolo dell’altezza non vengono computati gli spessori relativi ai sistemi di isolamento termica.”

- Volume dei fabbricati

Al terzo punto dopo la parola “...all’intradosso...” va inserito “...del colmo non superiore...” e dopo la parola “...media...” eliminata la parola “...ponderale...” ed aggiunto “...delle altezze interne...” e dopo “...ml. 1.70...” va aggiunto “...relativa all’intero sottotetto. ...”

## **Art. 8 - il titolo “Vincoli sulla superficie fondiaria” va sostituito con “Area di pertinenza urbanistica”**

Vengono eliminati il 1° e il 2° comma dalla parola “Ogni...” alla parola “...corrispondente,” ed inserito:

“L’area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l’area che viene calcolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria.

Più precisamente vengono vincolate le particelle catastali originarie, prescindendo da eventuali frazionamenti successivi, che sono state asservite alla costruzione nell’atto autorizzativo relativo.

L'entrata in vigore di previsioni urbanistiche che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto. Viceversa qualora la nuova normativa preveda un indice più restrittivo rispetto a quello utilizzato per la realizzazione del volume esistente, il rapporto di vincolo pertinenziale continuerà a sussistere nella sua originaria previsione.

Per la determinazione dell'area di pertinenza il volume urbanistico a cui fare riferimento risulta quello contenuto nei provvedimenti autorizzativi (licenza di fabbrica, concessione edilizia) o nei progetti edilizi. In mancanza di tali riferimenti si dovrà tener conto alle normative urbanistico-edilizie vigenti all'epoca della costruzione.”

Al terzo comma va eliminata la frase da “Qualora...” a “...zona.” e all'ultimo comma va eliminata la frase da “...non viene sottratta...” a “...esistenti.” ed aggiunto: “...l'area interessata dalla costruzione non costituisce pertinenza di volumetrie già approvate o realizzate.”

#### **Art. 18 - Zona per la viabilità, sistemi di trasporto**

Dopo il secondo comma va aggiunto “Nelle zone di verde stradale sono ammesse le opere a servizio della strada quali: distributori di carburante, autolavaggi, servizi igienici, centri di informazione, aree di parcheggio e sosta con relativi accessori (sedili, punti picnic ecc. ...). E' consentita la realizzazione dei volumi strettamente necessari all'utilizzo delle attrezzature relative e comunque per una superficie coperta non superiore al 20% dell'intera superficie dell'area.”

#### **Art. 19 - Zone territoriali omogenee A, B, C: residenziali**

- Zona territoriale omogenea “B”

Al punto

- Costruzioni accessorie

all'ultimo comma dopo la parola “...Variante.” va aggiunto:

“,detratto il volume insistente sulla superficie del lotto relativo a manufatti similari realizzati con la deroga stabilita dall’art. 21 delle Norme di Attuazione della XI° Variante al P.R.G.C.”

Dopo il penultimo comma

dopo le parole “...straordinaria manutenzione,...” va aggiunto: “...interventi non aventi rilevanza urbanistica...”

Zona C4c

in tale zona va sostituito

“indice fondiario: mc/mq 3.00”

con

“indice territoriale: mc/ha 30.000”

### **Art. 21 - Zona territoriale omogenea E: agricola e forestale**

- Zone agricola E4 - aree di interesse agricolo paesaggistico

Il punto

“indice di fabbricabilità fondiaria mc/ha 0.03”

va corretto con

“indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0.03”

e dopo la tabella va inserito:

“Dalla superficie prevista per tali costruzioni dovranno essere detratte le superfici di costruzioni già realizzate ed in corso di realizzazione con i parametri dell’1% dell’intera superficie, previsti dall’art. 22 delle norme di Attuazione della XI° Variante al P.R.G.C..”

### **Art. 23 - Zona territoriale omogenea G: turistica**

- Categoria G1B1 - villaggi turistici ed appartamenti per vacanze (ai sensi degli art. 30 e 31 della L.R. 17/97)

Dopo l’ultimo comma va inserito:

“Il restante 10% verrà destinato in sede di P.R.P.C. ad una superficie utile non superiore a quella delle tre categorie sopra indicate.”

## **Art. 26 - Zona territoriale omogenea O: mista**

Al primo comma dopo la frase "...ed edilizio." va inserito:

“E’ vietata l’installazione di sistemi fissi emittenti per telecomunicazioni sugli edifici esistenti o nelle pertinenze dei medesimi.”

- Zona O3

Al comma che precede “Edifici A B C D E F” dopo “L.R. 52/91” va inserito:  
“e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al comma successivo a “Edifici A B C D E F” va eliminata la frase “... alle lettere a), b), c), d), g), i), del 3° comma dell’” ed aggiunto “... all’” e dopo “L.R. 52/91” va aggiunto “ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al comma secondo del punto “Edificio G” va aggiunto:  
“ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al primo comma del punto “Edifici I, L,” dopo la parola “integrazioni” va aggiunto:  
“ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al primo comma del punto “Edificio M” va eliminata la frase “ ... alle lettere b), c), f), del 3° comma dell’” ed aggiunto “all’” e dopo “L.R. 52/91” va aggiunto “ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al punto “Edificio N” dopo “ ... L.R. 52/91 va aggiunto:  
“ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al punto “Edificio O P Q” dopo “ ... integrazioni” va aggiunto:  
“ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al primo comma del punto “Edificio S” dopo “ ... integrazioni” va aggiunto:  
“ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

Al primo comma del punto “Edificio T” va eliminata la frase “alle lettere b), c), f), ai sensi del 3° comma dell’” ed aggiunto “ ... all’” e dopo “L.R. 52/91” va aggiunto:

“ ... e quelli non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 72 della L.R. 52/91.”

### **Art. 27 - Zona territoriale omogenea S: servizi e attrezzature collettive**

- Zona ST - servizi tecnologici

Vanno eliminati i commi 4° - 5° e 6° da “E’ stata inoltre individuata...” ad “...apparecchiature elettriche.” e vanno eliminati i commi 9° - 10° e 11° da “E’ fatto d’obbligo...” a “...presenti norme.”

Dopo l’art. 27 va inserito il nuovo articolo

### **Art. 27 bis - Zona Territoriale Omogenea TV: Zona per impianti di radiodiffusione televisiva**

Tale zona è destinata all’insediamento di impianti per la radiodiffusione televisiva dei locali contenenti le apparecchiature relative.

Non sono ammessi locali per la residenza né per la permanenza continuativa di persone.

In tale zona non potrà essere superato l’indice di copertura del 20% e comunque la costruzione non dovrà superare il dimensionamento minimo necessario per contenere le apparecchiature tecniche.

L’altezza massima dei tralicci non potrà superare i 30 ml.

I sostegni potranno consistere in pali a segmenti rastremati incastrati o misti a mezzo flangia o sottili e strallati o a struttura reticolare metallica.

I materiali impiegati dovranno consentire una naturale ossidazione autoprotettiva (perdita di lucentezza, assenza di riflessi, ecc..)

In caso ciò non sia possibile dovrà essere prevista una tinteggiatura neutra da concordare.

I sistemi di sicurezza non dovranno determinare aumento percepibile del sostegno, evitando scalette ai piani di sosta e/o protezioni a gabbia.

Le antenne andranno mantenute il più possibile aderenti al sostegno, evitando dove possibile piattaforme e sbracci.

Anche per tali manufatti andranno previsti trattamenti superficiali analoghi a quelli dei sostegni.

L'alloggiamento delle apparecchiature dovrà consistere in ricoveri in muratura o altri materiali similari, di altezza massima non superiore a ml. 3, e di tipologia tale da inserirsi correttamente nell'ambiente, evitando gli shelter metallici.

Tutti gli accessori che di norma vengono posti all'esterno dello shelter andranno inseriti all'interno di tale costruzione.

Le finiture esterne dovranno essere in pietra arenaria, le coperture ad una o due falde, a seconda delle dimensioni, con manto di copertura in coppi.

E' consentita la copertura piana qualora la risoluzione progettuale preveda l'unificazione di più impianti il tutto armonicamente inserito nell'ambiente circostante, prevedendo comunque ove possibile mascherature vegetali.

Qualora le condizioni orografiche del sito lo consentono dovrà essere privilegiato l'interramento totale o parziale del complesso delle apparecchiature, provvedendo in tal caso alla costruzione di adeguata intercapedine di larghezza non superiore a ml. 1,20.

Il basamento di tale fabbricato dovrà essere mantenuto a quota piano di campagna e con una superficie rapportata alle stesse esigenze dell'accessibilità ai manufatti.

Infissi e porte dovranno essere trattati in accordo con la tinta del fabbricato, evitando comunque di lasciare a vista elementi metallici brillanti o riflettenti.

Il collegamento mediante cavo coassiale o altri cavi tra antenne e locale apparati dovrà essere eseguito in condotta interrata.

La viabilità di accesso all'area interessata dagli impianti in questione dovrà utilizzare preferibilmente tracciati esistenti. Nel caso ciò non sia possibile il nuovo tracciato non dovrà alterare in modo massiccio l'assetto idrogeologico esistente, evitando muri di contenimento ed optando per soluzioni consistenti nella realizzazione di scarpate secondo l'andamento del natural declivio, adeguatamente piantumato.

Eventuali reti di alimentazione degli impianti andranno interrato sotto il sedime stradale.

### **Area di salvaguardia**

L'area di salvaguardia è definita dalle distanze di rispetto attorno alla zona omogenea TV.

Entro tali distanze non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di 4 ore al giorno per persona.

### **Realizzazione degli impianti**

La realizzazione di ogni singolo impianto è subordinata alla risoluzione progettuale dell'intera area con la previsione localizzativa di tutti gli impianti consentiti per l'utilizzo dei 34 canali ammessi.

I progetti degli impianti devono comunque contenere una verifica del non superamento dei tetti di radiofrequenza di cui al D.M. Ambiente dd. 10 settembre 1998 n. 381 al di fuori delle distanze di rispetto attorno alle relative zone TV. La verifica deve esser fatta tenendo conto dei contributi generati dalle diverse sorgenti esistenti o di progetto ricadenti nella singola zona.

**Qualsiasi intervento costruttivo è subordinato all'effettuazione delle verifiche ed indagini di carattere geologico e geostatico prescritte per la "classe B" (art. 9) delle "Norme per lo standard di acquisizioni in campo geologico-tecnico idrogeologico geomeccanico e geotecnico. Prescrizioni in sede di pianificazione per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie e di progettazione esecutiva", contenute nella perizia geologica redatta dalla Geokarst Engineering nel dicembre 1998.**